

## ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 28 - numero 6016 di Mercoledì 11 febbraio 2026

# Ruspa in spiaggia e omicidio colposo: i presupposti della custodia cautelare

*Custodia cautelare e omicidio colposo nel caso della ruspa in spiaggia: chiarimenti della Cassazione sui presupposti della custodia cautelare tra reiterazione del reato e inquinamento probatorio. Nota giuridica sulla Sentenza n. 3340 del 28 gennaio 2026.*

## 1. Premessa

La decisione in commento affronta una questione classica ma tutt'altro che pacifica: la **legittimità della custodia cautelare** in carcere in procedimenti per **omicidio colposo** aggravato dalla **violazione della normativa prevenzionistica**.

Il caso presenta profili fattuali di particolare gravità, ma l'interesse giuridico della pronuncia risiede soprattutto nel **rigoroso scrutinio delle esigenze cautelari** di cui all'art. 274, comma 1, lett. a) e c), c.p.p., condotto dalla Corte di Cassazione alla luce dei principi consolidati della giurisprudenza di legittimità.

## 2. Il fatto e l'imputazione provvisoria

Il procedimento trae origine da un episodio verificatosi il 24 maggio 2025, su un tratto di spiaggia libera, dove una bagnante veniva investita e uccisa da una ruspa cingolata impegnata in lavori di appianamento dell'arenile e stesura delle dune sabbiose.

Secondo quanto ricostruito negli atti richiamati dalla Suprema Corte, l'indagato: "in cooperazione colposa con il figlio, alla guida di una ruspa cingolata, nel corso dell'esecuzione di lavori di appianamento dell'arenile e stendimento delle dune sabbiose, investiva e uccideva una bagnante".

L'imputazione provvisoria è formulata ai sensi degli artt. 113 e 589 c.p., con contestazione di plurime aggravanti, tra cui:

- la violazione della normativa per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, con riferimento agli artt. 21 e 71 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
- la "previsione dell'evento" (colpa cosciente);
- lo "stato di alterazione psicofisica".

### 3. La decisione del GIP e del Tribunale del Riesame

Il GIP del Tribunale di Ravenna applicava all'indagato la misura della **custodia cautelare in carcere**, ritenendo sussistenti sia il pericolo di reiterazione del reato sia quello di inquinamento probatorio.

Il Tribunale di Bologna ? Sezione del Riesame, con **ordinanza depositata il 17 settembre 2025**, confermava integralmente la misura, affermando:

- "la sussistenza tanto dell'esigenza di inquinamento probatorio, quanto del pericolo di reiterazione del reato, considerando adeguata e proporzionata alla gravità dei fatti la misura custodiale in atto".

La decisione valorizzava, in particolare:

- la personalità dell'indagato;
- le modalità della condotta;
- un precedente per omicidio stradale;
- il comportamento successivo all'evento.

### 4. I motivi di ricorso per Cassazione

Avverso l'ordinanza del Riesame veniva proposto **ricorso per Cassazione**, articolato in due motivi.

Con il **primo motivo** si denunciava: "carezza o manifesta illogicità della motivazione, laddove era stata riconosciuta l'attualità e concretezza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274, comma 1, lett. a) e c), cod. proc. pen.", richiamando, tra l'altro:

- la pretesa mancanza di prova dell'attualità dell' abuso di sostanze;
- il comportamento collaborativo successivo all'incidente;
- l'avvenuto sequestro del mezzo e del telefono;
- la presenza di un copioso materiale probatorio già raccolto.

Con il secondo motivo si contestava: "la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in relazione alla proporzionalità della misura carceraria".

### 5. La decisione della Corte di Cassazione

La Sezione IV penale rigetta integralmente il ricorso, ritenendolo infondato.

In via preliminare, la Corte ribadisce un principio di sistema di particolare rilevanza: "il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie non deve essere inteso quale qualificata probabilità di reiterazione dello stesso fatto reato, atteso che l'oggetto del periculum è la reiterazione di astratti reati della stessa specie e non del concreto fatto reato oggetto di contestazione".

Viene altresì precisato che l'attualità del pericolo: "non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto, ma richiede una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta".

## 6. Il pericolo di reiterazione del reato

Applicando tali principi al caso concreto, la Cassazione ritiene corretta la motivazione del Tribunale del Riesame, evidenziando come l'indagato: "nell'arco di un triennio aveva ucciso colposamente due persone, sempre trovandosi alla guida di mezzi a motore".

Vengono inoltre valorizzate le modalità dell'azione: "già una settimana prima dell'incidente mortale, manovrando la ruspa cingolata sull'arenile tra i bagnanti, aveva posto in essere manovre oltre modo pericolose",

nonché il comportamento immediatamente successivo all'investimento: "non si era fermato immediatamente, ma aveva continuato a manovrare il mezzo in veloce e pericolosa retromarcia per circa 300 metri".

Elementi ritenuti: "altamente indicativi dell'effettività di un concreto ed attuale pericolo di reiterazione".

## 7. Il pericolo di inquinamento probatorio

Quanto all'inquinamento probatorio, la Corte richiama il principio secondo cui tale esigenza cautelare: "deve essere ancorata a comportamenti concreti dell'interessato".

Nel caso di specie, il pericolo viene individuato: "nella cancellazione della chat del gruppo WhatsApp '(...) ? stesura duna 2025', relativa alle comunicazioni inerenti ai lavori da svolgere per la spianatura dell'arenile",

nonché nello spostamento del mezzo subito dopo l'evento, interpretato come indice:

- "della volontà di modificare la scena del delitto appena commesso".

## 8. Proporzionalità della misura

La Corte esclude infine qualsiasi violazione dell'art. 275 c.p.p., affermando che la custodia cautelare in carcere: "risulta adeguata e proporzionata alla gravità dei fatti, in rapporto al quadro indiziario e alle esigenze cautelari accertate".

## 9. Significato della sentenza

La **sentenza n. 3340/2026** si colloca in piena continuità con la giurisprudenza di legittimità in tema di misure cautelari, offrendo una ricostruzione particolarmente rigorosa dei criteri di valutazione dell'attualità del **pericolo di reiterazione** e del **rischio di inquinamento probatorio**, soprattutto nei procedimenti per omicidio colposo aggravato da violazioni della normativa antinfortunistica.

Non vengono enunciati principi nuovi, ma quelli esistenti vengono applicati con coerenza e severità a una fattispecie di eccezionale gravità, nella quale la valutazione cautelare è saldamente ancorata a dati fattuali specifici, comportamenti concreti e precedenti significativi.

È principio pacifico che, in simili contesti, la custodia cautelare non possa essere ridotta a misura simbolica o meramente afflittiva, ma rappresenti uno strumento di tutela effettiva dell'interesse pubblico alla sicurezza.

Rolando Dubini, penalista Foro di Milano, cassazionista

*NB: Per il dettaglio della pronuncia della Corte di Cassazione si rimanda al testo integrale della sentenza inserita in Banca Dati.*

**Scarica la sentenza di riferimento:**

Corte di Cassazione, Sezione Quarta Penale, Sentenza n. 3340 del 28 gennaio 2026 - Omicidio colposo di una bagnante durante i lavori di appianamento dell'arenile con una ruspa cingolata. Confermata la custodia cautelare per pericolo di reiterazione e inquinamento probatorio.



Licenza [Creative Commons](#)

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

---

[www.puntosicuro.it](http://www.puntosicuro.it)